

REGOLAMENTO DELL' AIUTO SOCIALE COMUNALE

Art. 1: Scopo

Il Comune di Bioggio intende aiutare con un contributo finanziario finalizzato i propri cittadini, in particolare le persone anziane, gli invalidi e i nuclei famigliari, che si trovano in ristrettezze economiche momentanee.

A tale scopo ogni anno nel preventivo del Comune sarà incluso l'importo destinato all'aiuto sociale.

Art. 2: Diritto alle prestazioni

Hanno diritto all'aiuto sociale:

- a) le persone anziane al beneficio della prestazione complementare alla rendita AVS,
 - le persone invalide al beneficio della prestazione complementare alla rendita AI,
 - il genitore o i genitori che hanno diritto all'assegno integrativo (AFI) o all'assegno di prima infanzia (API);
- b) nonché tutte le persone, escluse dalle prestazioni suindicate (PC, AFI o API), ma le cui spese complessive riconosciute, maggiorate del 10%, risultano superiori ai redditi computabili

residenti nel Comune di Bioggio.

Il beneficiario della prestazione comunale deve adoperarsi per migliorare la propria situazione economica, rispettivamente il suo comportamento non deve essere causa del disagio.

Si ritiene residente colui che al momento dell'erogazione della prestazione (ultimo giorno feriale del mese di novembre di ogni anno) è domiciliato a Bioggio da almeno 150 giorni consecutivi. Il diritto al contributo comunale per l'anno corrente decade in caso di decesso o di trasferimento di domicilio prima dell'ultimo giorno feriale del mese di novembre.

Fanno stato per la determinazione del diritto alla prestazione le norme della vigente legislazione federale e cantonale in materia: in particolare la Legge federale concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e la Legge cantonale sugli assegni di famiglia nonché i relativi decreti esecutivi e regolamenti.

Art. 3: Ammontare delle prestazioni

Agli aventi diritto viene versato in un importo unico annuale un contributo in denaro:

- a) pari al 2% fino al 4% delle uscite annuali riconosciute per le persone che hanno diritto alla PC e per i genitori che hanno diritto all'AFI o all'API, e

b) pari all'1% fino al 2% delle uscite annuali riconosciute per tutti i soggetti, esclusi dalle prestazioni cantonali, ma per i quali l'ammontare complessivo di tali uscite maggiorato del 10% risulta essere superiore al totale delle entrate computabili.

Il Municipio stabilisce ogni anno, nel corso del mese di novembre, l'aliquota da applicare sulla base della situazione finanziaria del Comune e delle previsioni di chiusura del conto di gestione corrente. Per i contributi di tipo b) l'aliquota applicata è di regola la metà di quella per i contributi di tipo a).

Art. 4: Procedura di richiesta

Coloro le cui richieste di PC, AFI o API sono state accolte dalle competenti istanze cantonali sono automaticamente tenuti in considerazione per il contributo sociale comunale. Coloro le cui richieste sono state rifiutate dalle competenti istanze cantonali, ma che adempiono i requisiti per l'ottenimento dell'aiuto sociale comunale secondo l'art. 3 del presente regolamento, sono pure tenuti automaticamente in considerazione.

Inoltre tutti i cittadini di Bioggio che ritengono di adempiere i requisiti richiesti per l'ottenimento del contributo sociale secondo l'art. 3 b) possono farne richiesta alla cancelleria comunale (Agenzia comunale AVS) tramite i medesimi formulari per la domanda di PC o di AFI/API.

Art. 5: Autorità di decisione

Per le decisioni delle istanze cantonali si rimanda alla relativa normativa cantonale in materia.

Le decisioni in merito al contributo comunale di tipo b) sono di competenza del Municipio. La decisione del Municipio è inappellabile.

Art. 6: Entrata in vigore e durata

L'entrata in vigore del presente regolamento è fissata retroattivamente al 1° gennaio 2005.

Il regolamento avrà durata fintanto che il Consiglio comunale stanzierà il credito necessario per il finanziamento dell'aiuto sociale nell'ambito dei conti preventivi comunali.

PER IL MUNICIPIO DI BIOGGIO

Il Sindaco: Il Segretario:

P. Colombo

M. Perlasca

Licenziato con ris.mun. no. 689/2005 del 18 aprile 2005

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente: Il Segretario:

R. Corsani

M. Perlasca

Approvato dal Consiglio comunale in data

6934 Bioggio, 08.01.2010